

# **Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)»**

del 23 marzo 1990

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

esaminata l'«iniziativa popolare per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)», depositata il 30 aprile 1985<sup>1)</sup>; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1988<sup>2)</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)» del 30 aprile 1985 è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

### *Art. 34<sup>bis</sup> cpv. 3-7 (nuovi)*

<sup>3</sup> Confederazione e Cantoni garantiscono alla popolazione un'assistenza che corrisponda alle necessità, con prestazioni di servizio medico nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, nonché il suo economico esercizio. Per assicurarne l'economicità, Confederazione e Cantoni emanano in particolare norme tariffarie e contabili.

<sup>4</sup> L'assicurazione contro le malattie va esercitata dalle casse malati riconosciute dalla Confederazione. Essa comprende in particolare i costi di trattamento e le prestazioni in contanti per le malattie, la maternità, nonché, se non assicurati altrimenti, per gli infortuni e le infermità congenite. Le casse malati hanno facoltà di esercitare assicurazioni complementari concernenti l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

<sup>5</sup> La Confederazione versa sussidi alle casse malati per compensare gli impegni sociali e politico-sociali loro imposti per Costituzione e per legge, in particolare per l'impegno di assicurare la solidarietà fra i sessi e le generazioni.

<sup>6</sup> I Cantoni, per mezzo di adeguati sussidi, ribassano i premi e le partecipazioni alle spese dell'assicurazione contro le malattie per gli assicurati in condizioni economiche disagiate. All'uopo la Confederazione emana disposizioni-quadro. Se impongono alle casse malati obblighi che vadano oltre il diritto federale, i Cantoni devono anche bonificare alle casse i maggiori costi ad esse derivanti.

<sup>7</sup> La Confederazione regola il rapporto con gli altri rami dell'assicurazione sociale e con gli altri enti tenuti a fornire prestazioni.

<sup>1)</sup> FF 1985 II 485

<sup>2)</sup> FF 1988 II 206

*Disposizioni transitorie, art. 20 (nuovo)*<sup>1)</sup>

A partire dall'anno civile susseguente all'accettazione dell'articolo 34<sup>bis</sup> capoversi 3 a 7 e fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione, i sussidi federali alle casse malati saranno regolati secondo le disposizioni che vigevano per il 1974.

**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 23 marzo 1990

Il presidente: Caveltz

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 23 marzo 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

<sup>1)</sup> Il testo originale dell'iniziativa parla invero di un nuovo art. 19. La nuova numerazione (art. 20) è stata decisa per evitare confusioni con l'art. 19 dell'iniziativa «Alt alla costruzione di centrali nucleari (moratoria)» (cfr. FF 1990 I 1202).

## **Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'assicurazione malattie finanziariamente sopportabile (Iniziativa delle casse malati)» del 23 marzo 1990**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.04.1990
Date	
Data	
Seite	1200-1201
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 282

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.